




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare  
Partito Democratico

Firenze, 20 settembre 2016



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

*“Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)”*

D’iniziativa dei Consiglieri:

BUGLIANI GIACOMO

LEONARDO MARRAS

ANTONIO MAZZEO

## Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

### Sommario

#### Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

#### Preambolo

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato quanto segue:

1. al fine di semplificare il procedimento di individuazione del soggetto da nominare o designare, si riducono i casi di limitazione per l'esercizio degli incarichi previsti dalla l.r. 5/2008.

Approva la presente legge:

#### Art. 1

Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.  
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) le parole "o in cariche diverse" sono soppresse.
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal Segue:  
"5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione."

## **Relazione illustrativa**

### **Articolo 1**

Elimina il divieto di effettuare - per due anni - nomine o designazioni disciplinate dalla l.r. 5/2008 in favore di soggetti che abbiano ricoperto due mandati consecutivi in cariche diverse presso il medesimo ente o organismo.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

TESTI A FRONTE

L.r. 5/2008 testo vigente	Testo coordinato con le modifiche proposte
<p>Art. 13</p> <p>Limitazioni per l'esercizio degli incarichi</p> <p>1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.</p> <p>2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.</p> <p>3. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.</p> <p>4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse.</p> <p>5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore ad un anno.</p> <p>5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.</p> <p>5 bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo</p>	<p>Art. 13</p> <p>Limitazioni per l'esercizio degli incarichi</p> <p>1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.</p> <p>2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.</p> <p>3. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.</p> <p>4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica <del>o in cariche diverse.</del></p> <p><b>5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.</b></p> <p>5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.</p> <p>5 bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo</p>

<p>svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.</p> <p>5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).</p>	<p>svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.</p> <p>5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).</p>